

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2014



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 3 | Schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
- 3 | Credito d'imposta per le imprese del sisma
- 3 | Carta acquisti: chiarimenti
- 3 | Processo tributario informatizzato: la disciplina

## Prassi

- 4 | Affitto di poltrona e affitto di cabina per le attività di acconciatore ed estetista
- 4 | Mediatori ed agenti e rappresentanti di commercio: esercizio presso una stessa sede di 2 imprese
- 4 | *Voluntary disclosure*: si applica la normativa antiriciclaggio
- 4 | Agevolazione alle pmi che investono
- 4 | Equitalia: come fermare on line la riscossione delle cartelle non dovute
- 5 | Mutuo consenso di un precedente atto di donazione: trattamento fiscale
- 5 | Cambio valute del mese di gennaio 2014
- 5 | Regime del risparmio gestito
- 5 | Rimborsi da eseguire mediante procedure automatizzate
- 6 | San Marino fuori dalla "black list"
- 6 | Capitali e investimenti all'estero: bozza del modello per la regolarizzazione
- 6 | Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative
- 7 | *Software intr@web* per l'anno 2014
- 7 | Soppressi i codici tributo 2801 e 2837
- 7 | Contributi dovuti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di La Spezia e Belluno: causali
- 7 | Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni: codice tributo
- 7 | Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

## Dottrina

- 8 | Disciplina della mediazione civile e commerciale
- 8 | Le nuove regole EMIR per imprese non finanziarie
- 8 | *Check list* per la redazione del bilancio
- 9 | Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi

# Ordinary Assist

<b>NORMATIVA</b>	
<p><b>Schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione</b></p> <p>Fornite indicazioni in ordine agli schemi e alle istruzioni che le imprese di assicurazione devono applicare nella redazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata in base ai principi contabili internazionali, al fine di recepire le principali modifiche recentemente apportate allo IAS 1 e l'introduzione dell'IFRS 13 e in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.</p>	<p><i>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, provvedimento 28/01/14 (G.U. n.33 del 10/02/14)</i></p>
<p><b>Credito d'imposta per le imprese del sisma</b></p> <p>Individuate le modalità applicative del credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29/05/12, in attuazione dell'art.67-<i>octies</i>, D.L. 22 n.83/2012.</p> <p>Si ricorda che l'agevolazione riguarda esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che, al 20/05/12, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29/05/12 i quali, per effetto del sisma, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciata all'autorità comunale e idoneamente verificata. Tali soggetti possono fruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30/06/14, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/12/13 (G.U. n.35 del 12/02/14)</i></p>
<p><b>Carta acquisti: chiarimenti</b></p> <p>Fissate modalità operative e di dettaglio aggiuntive per l'attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti. In particolare, le norme di dettaglio hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nozione di trattamenti economici rilevanti ai fini dell'accesso al beneficio;</li> <li>• la definizione di nucleo familiare rilevante ai fini della quantificazione dell'ammontare dell'agevolazione.</li> </ul>	<p><i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 24/12/13 (G.U. n.36 del 13/02/14)</i></p>
<p><b>Processo tributario informatizzato: la disciplina</b></p> <p>Pubblicata la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario. La nuova disciplina riguarda gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione i quali possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale e la cui trasmissione, comunicazione, notificazione e deposito avverrà con modalità informatiche nei modi previsti dal regolamento in esame. Le disposizioni del regolamento si applicheranno ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del primo dei decreti attuativi previsti.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/12/13, n.163 (G.U. n.37 del 14/02/14)</i></p>

# Ordinary Assist

PRASSI	
<p><b>Affitto di poltrona e affitto di cabina per le attività di acconciatore ed estetista</b> L' esercente dell'attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, può consentire l' utilizzo dei propri spazi sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi. A tal fine, il MISE raccomanda che nella predisposizione del contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina, tale modalità sia individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d' opera all' interno del medesimo salone di acconciatore o di estetista. Esso potrebbe essere integrato con specifici elementi quali quello di prevedere una certa stabilità dell' esercizio e una distinzione delle attività (in termini di spazi, di responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale).</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare n.16361 del 31/01/14</i></p>
<p><b>Mediatori ed agenti e rappresentanti di commercio: esercizio presso una stessa sede di 2 imprese</b> Forniti chiarimenti sulla possibilità di esercitare presso una medesima sede fisica l'attività di mediatore e di agente o rappresentante di commercio da parte di due distinte imprese.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare n.3667/C del 5/02/14</i></p>
<p>Al riguardo, è stato affermato che la disposizione contenuta nella sezione SCIA del modello ARC, che prescrive che "presso la sede o localizzazione sopra indicata non viene svolta attività di mediazione", va interpretata non con riferimento alla sede fisica delle imprese di mediazione e di agenzia, che possono quindi coesistere in un' unica ubicazione, (tanto più quando l' attività di agenzia sia riferita proprio ai servizi di mediazione svolti eventualmente nella stessa sede fisica) ma al materiale svolgimento nei confronti dei terzi delle due attività (di mediazione e di agenzia) che, stante il regime di doppia incompatibilità, non possono sovrapporsi ed incardinarsi in una sola impresa o in una medesima persona fisica. Pertanto, non può negarsi l' iscrizione al registro delle imprese di due (o più) imprese (individuali o associate) che abbiano stabilito la propria sede presso il medesimo ufficio, pur esercitando esse rispettivamente e disgiuntamente l' attività di agenzia e di mediazione.</p>	
<p><b>Voluntary disclosure: si applica la normativa antiriciclaggio</b> La normativa antiriciclaggio e a contrasto del finanziamento del terrorismo di cui al d.lgs. n.231/07, si applica anche nel caso di <i>voluntary disclosure</i> approvata con D.L. n.4/2014 in quanto le esimenti previste dalla norma in oggetto operano solo sul piano fiscale. Restano, dunque, fermi gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di identificare il titolare effettivo e il rafforzamento delle misure di adeguata verifica qualora siano elevate le incongruenze che l'intermediario, obbligato alla comunicazione, rilevi fra il profilo di rischio del cliente e l'operazione di rimpatrio.</p>	<p><i>Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, circolare n.8624 del 31/01/14</i></p>
<p><b>Agevolazione alle pmi che investono</b> Definite le istruzioni per presentare le domande di accesso alle agevolazioni in favore delle PMI per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e in tecnologie digitali. Le relative domande potranno essere presentate tramite PEC a partire dal 31/03/14.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare n.4567 del 10/02/14</i></p>
<p><b>Equitalia: come fermare <i>on line</i> la riscossione delle cartelle non dovute</b> Un nuovo servizio telematico attivo sul sito <a href="http://www.gruppoequitalia.it">www.gruppoequitalia.it</a> consente ai contribuenti di inviare la richiesta di sospensione della riscossione dal proprio pc. La richiesta <i>online</i> si aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già operative, ossia allo sportello, via fax, via e-mail, oppure tramite raccomandata A/R.</p>	<p><i>Equitalia, comunicato stampa del 5/02/14</i></p>

4

# Ordinary Assist

La sospensione può essere richiesta se il contribuente ha già pagato il tributo prima della formazione del ruolo (l'elenco dei debitori trasmesso a Equitalia dagli enti), ha ottenuto una sospensione dell'ente o del giudice, una sentenza favorevole oppure può dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile il credito. La domanda deve essere inviata entro 90 giorni dalla notifica dell'atto per cui si chiede la sospensione. Equitalia sospende ogni attività di riscossione e invia tutta la documentazione all'ente creditore il quale verifica la correttezza della documentazione presentata e comunica l'esito sia al contribuente sia a Equitalia per l'eventuale annullamento della cartella. Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l'ente creditore non fornisce riscontri, le somme contestate vengono annullate di diritto.

<p><b>Mutuo consenso di un precedente atto di donazione: trattamento fiscale</b>  <b>La risoluzione di una donazione è un negozio risolutorio e ripristinatorio, quindi con effetti retroattivi, vale a dire che il donante è ripristinato nella proprietà e nel possesso del bene donato con decorrenza <i>ex tunc</i> dell'atto di donazione.</b>  <b>Ne consegue che il periodo dei 5 anni rilevante ai fini della tassazione della plusvalenza di cui all'art.67, co.1, lett.b), Tuir deve essere determinato a partire dalla data di acquisto dell'immobile da parte dell'originario donante.</b>  <b>Ai sensi dell'art. 68, co.1, del TUIR, la stessa è costituita dalla differenza fra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il costo sostenuto dall'originario donante.</b></p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.20 del 14/02/14</i></p>
<p><b>Cambio valute del mese di gennaio 2014</b>  <b>Accertate per il mese di gennaio 2014, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</b></p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 14/02/14</i></p>
<p><b>Regime del risparmio gestito</b>  <b>Gli obblighi che gravano sul sostituto d'imposta, anteriormente alla liquidazione coatta, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore. I commissari liquidatori, nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime del risparmio gestito, sono tenuti ad applicare lo stesso regime fiscale cui era sottoposto il patrimonio gestito prima dell'inizio della procedura di liquidazione.</b></p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.19 del 13/02/14</i></p>
<p>Pertanto, ai sensi del co. 11 dell'art.7 d.lgs. n.461/1997, i commissari liquidatori, a decorrere dal 2013, sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva del 20% sul risultato annualmente maturato di ogni singolo rapporto di gestione individuale entro il 16/2 dell'anno successivo. Ove al termine della procedura di liquidazione il risultato della gestione sia negativo, i commissari liquidatori sono tenuti a rilasciare ai contribuenti un'apposita certificazione dalla quale risultino tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione della minusvalenza dalle plusvalenze realizzate successivamente nell'ambito di altri rapporti di gestione o di amministrazione intestati al medesimo contribuente o da quelle indicate nella propria dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 461/1997.</p>	
<p><b>Rimborsi da eseguire mediante procedure automatizzate</b>  <b>I rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative al rimborso di tasse e imposte dirette e indirette, il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, di competenza dell'Agenzia delle entrate, sono disposti con procedure automatizzate, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29/12/00.</b></p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.18173 del 7/02/14</i></p>

Alla predisposizione dei dati occorrenti per i rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede mediante la formazione di liste di rimborso, emesse con procedure automatizzate e contenenti, per ciascun periodo e tipo d'imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto al rimborso, il codice fiscale, il numero di protocollo della dichiarazione o dell'istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Il pagamento dei rimborsi avviene con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario. In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene:

- in contanti, tramite l'invio di una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A., per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è inferiore a 1.000 euro, limite previsto dall'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 231/2007;
- con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è pari o superiore a tale limite.

Il contribuente comunica le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale presentando il modello reso disponibile dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate oppure, previa abilitazione ai servizi telematici, tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate.

<p><b>San Marino fuori dalla "black list"</b> Espunta San Marino dalla "black list" fiscale (art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999).</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n.39 del 12/02/14</i></p>
<p><b>Capitali e investimenti all'estero: bozza del modello per la regolarizzazione</b> Disponibile la bozza del modello da presentare all'Agenzia delle Entrate per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all'estero, al 31/12/12 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato del 12/02/14</i></p>
<p><b>Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative</b> Improcedibile e non più inammissibile il ricorso presentato dal contribuente in CTP senza prima aver aspettato l'esito della mediazione. Si dovrà, quindi, attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.1 del 12/02/14</i></p>
<p><b>Sospensione feriale per la mediazione</b> - alle domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali. Ciò significa che il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato al "lordo" del periodo di sospensione feriale, dall'1/08 al 15/09.</p> <p><b>Sospensione della riscossione</b> - l'Agenzia delle Entrate sospenderà la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione. La sospensione non sarà, invece, applicata nei casi di improcedibilità della domanda. Trascorsi i 90 giorni previsti dalla procedura di mediazione, dovranno essere versati gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l'istanza o sia stato concluso l'accordo di mediazione.</p> <p><b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - nell'accordo di mediazione tributaria entrano anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi.</p>	

# Ordinary Assist

<p><b>Software intr@web per l'anno 2014</b></p> <p>Disponibile la nuova versione del <i>software</i> Intr@web per l'anno 2014 che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la funzione verifica del file di invio prima della firma digitale;</li> <li>• la funzione prepara invio per Entrate che consente la preparazione del file da trasmettere tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate o Fisco <i>on-line</i>.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicata sul sito a febbraio 2014</i></p>
<p><b>Soppressi i codici tributo 2801 e 2837</b></p> <p>Soppressi i seguenti codici tributo a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della risoluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "2801" denominato "Quota accise benzine riservate alle regioni a statuto ordinario";</li> <li>• "2837" denominato "Accisa sul gasolio per uso autotrazione immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario. legge n.244/07, art.1, c. 298".</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.18 del 6/02/14</i></p>
<p><b>Contributi dovuti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di La Spezia e Belluno: causali</b></p> <p>Istituite le causali contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "SP00" denominata "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di LA SPEZIA";</li> <li>• "BL00" denominata "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di BELLUNO",</li> </ul> <p>per il versamento, con le modalità previste dal d.lgs. n.241/1997, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno aderito alla citata convenzione dopo la stipula della stessa.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.17 del 6/02/14</i></p>
<p><b>Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni: codice tributo</b></p> <p>Istituito il codice tributo "PPAA" denominato "Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario - articolo 28-<i>quinquies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602", per l'utilizzo in compensazione dei crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, mediante il modello "F24 crediti PP.AA".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 16 del 4/2/14</i></p>
<p><b>Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate</b></p> <p>Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24;</li> <li>• l'aggiornamento dei codici dei comuni d'Italia;</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;</li> <li>• l'aggiornamento del software per la visualizzazione delle forniture relative ai versamenti mediante F24 (versione 2.1.8);</li> <li>• il software di compilazione dell'istanza Icis (credito d'imposta per gli investimenti in Sicilia);</li> <li>• il software di compilazione RLI (versione 1.0.0.);</li> <li>• l'aggiornamento del software di compilazione UniMod e procedura di controllo Back Box;</li> <li>• il software di compilazione e procedura di controllo per il modello F24;</li> <li>• l'aggiornamento dell'elenco dei codici ufficio per i contratti di locazione;</li> <li>• l'aggiornamento dei software di compilazione e di controllo RL (versione 1.0.1);</li> <li>• l'aggiornamento della procedura di controllo F24 (versione 3.2.8);</li> <li>• l'aggiornamento a gennaio 2014 della guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali".</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito dall'1 al 15/02/14</i></p>

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

<p><b>Disciplina della mediazione civile e commerciale</b></p> <p>Illustrata la nuova disciplina della mediazione civile e commerciale, ora prevista per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Sono state, inoltre, commentate le ulteriori modifiche al sistema giudiziario apportate dai decreti n.69/2013 e n.145/2013, tra cui l'introduzione dei tribunali specializzati delle società con sede all'estero a cui sono devolute tutte le controversie che rientrano nella competenza funzionale del tribunale delle imprese che coinvolgano società con sede principale all'estero.</p> <p>Sono state, infine, commentate alcune misure di carattere procedurale, come il ruolo del p.m. in Cassazione, la divisione a domanda congiunta, la conciliazione giudiziale, le misure di tutela del credito.</p>	<p><i>Assonime, circolare n.2 del 31/01/14</i></p>
<p><b>Le nuove regole EMIR per imprese non finanziarie</b></p> <p>Il Regolamento (UE) EMIR n. 648/2012 su strumenti finanziari derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni, adottato da Parlamento europeo e Consiglio il 4/07/12 ha previsto alcuni obblighi a carico delle c.d. controparti non finanziarie (ovvero le imprese diverse da controparti centrali, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione/riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali, OICVM o loro società di gestione, fondi di investimento alternativo), alla luce del fatto che anche tali soggetti utilizzano i contratti derivati (OTC e non).</p> <p>Assonime ha illustrato gli obblighi che incombono sulle controparti non finanziarie derivanti dal regolamento, costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni;</li> <li>• compensazione (clearing) presso una controparte centrale per i derivati conclusi da imprese la cui operatività superi determinate soglie (controparte non finanziaria qualificata);</li> <li>• adozione di tecniche di mitigazione dei rischi per gli strumenti finanziari derivati OTC non compensati.</li> </ul>	<p><i>Assonime, circolare n. 3 del 7/2/14</i></p>
<p>Gli obblighi di segnalazione delle posizioni in strumenti finanziari derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni sono in vigore dal 12/2/14. Gli obblighi di compensazione non sono ancora entrati in vigore in quanto mancano gli standard tecnici dell'ESMA che definiscono le classi di derivati soggette a tali obblighi.</p> <p>Infine, è stato evidenziato che parte degli obblighi di mitigazione dei rischi sono entrati in vigore e parte invece non sono ancora entrati in vigore in quanto mancano gli standard tecnici.</p>	
<p><b>Check list per la redazione del bilancio</b></p> <p>Pubblicata una guida con <i>check list</i> aggiornate a seguito dell'evoluzione nella normativa e nei principi contabili di riferimento, relative ai bilanci di esercizio e consolidati redatti in base alle disposizioni del Codice civile e ai principi contabili internazionali. La <i>check list</i> può essere utilizzata dai soggetti incaricati della revisione, ma anche da coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.</p> <p>Le liste di controllo sono presentate in file formato Word scaricabili dal sito di Assirevi (<a href="http://www.assirevi.it">www.assirevi.it</a>).</p>	<p><i><a href="#">Assirevi, quaderno n. 10</a></i></p>

## **Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi**

**Publicata la bozza delle "Linee guida per il finanziamento alle Imprese in crisi". Le "Linee-guida" hanno lo scopo di ridurre le incertezze che gli operatori incontrano nel finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e suggeriscono prassi virtuose e comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possono aumentare il grado di sicurezza delle operazioni di finanziamento**

**[Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Firenze, documento pubblicato sul sito ODCEC di Roma](#)**